



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINCATO NICOLETTA

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da società di consulenza e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, ha chiesto, in relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione sottoscritto in data 18 settembre 2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo, che sia accertato il suo diritto alla restituzione di € 1.209,27, per oneri non maturati (commissioni di mediazione e spese contrattuali e di istruttoria), e quindi non goduti al momento dell'estinzione anticipata, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, oltre agli interessi legali dal giorno del reclamo e alle spese di difesa che quantifica in € 200,00. Si richiama agli orientamenti dell'Arbitro in materia di rimborsabilità di tutte le voci di costo descritte in modo opaco.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, rappresenta come il contratto, ed il SECCI che ne forma parte integrante, conterrebbe la chiara descrizione delle voci di costo soggette a maturazione nel corso del tempo e di quelle invece esauritesi in fase prodromica alla conclusione del contratto. Rappresenta altresì come nel finanziamento sarebbe intervenuto un agente in attività finanziaria ai fini della promozione e della preistruttoria dello stesso, il quale avrebbe percepito la provvigione indicata nella fattura che allega. Ciò esclude la rimborsabilità di tale onere.

Eccepisce del pari che non possono essere rimborsate le spese amministrative e forfettarie in quanto remunerano attività preliminari all'erogazione del prestito.

Precisa ancora di avere già retrocesso in sede di conteggio estintivo € 1.357,30 per gli



oneri rimborsabili, sicché null'altro è dovuto al ricorrente.
Si oppone poi al riconoscimento di alcunché a titolo di spese di difesa, attesa la serialità del ricorso.
Conclude pertanto affinché questo Arbitro respinga il ricorso in esame.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.
In base a orientamento ormai pacifico e condiviso da tutti i Collegi ABF, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente ha diritto alla restituzione di quella parte delle componenti economiche corrisposte anticipatamente all'intermediario che hanno natura c.d. *recurring*, che sono, cioè, soggette a maturazione nel corso del tempo e non ancora maturate alla data di estinzione del rapporto di finanziamento. Tale diritto trova la sua evidente base normativa nella previsione di cui all'art. 125 *sexies*, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 1 D. Lgs. n. 141/2010, che impone una riduzione del costo totale del credito, "*pari*" all'importo degli interessi e "*dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

Quindi, proprio in ragione del riferimento normativo alla "*vita residua del contratto*", l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina sub primaria della Banca d'Italia (si vedano in particolare le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), è stato nel senso di circoscrivere i costi da restituire a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*) ed il criterio di restituzione è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Su tale consolidato orientamento è recentemente intervenuta la decisione resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18 in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino, che ha chiesto di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La sopra menzionata decisione della Corte Europea ha concluso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Alla luce di tale pronuncia, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro è stato investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza e, con decisione n. 26525/2019, ha statuito che:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Anche in questo nuovo contesto va ribadito come la non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi *contra legem* e contro i regolamenti di settore (oltre al menzionato art. 125 *sexies* del D. Lgs. 385/1993, cfr. l'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l'art. 22, comma 15 *quater* del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Quanto al criterio da applicare per quantificare la somma che deve essere restituita in relazione alle componenti *up front*, come si è visto il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento, in quanto la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “*forza di legge tra le parti*” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “*integrazione giudiziale secondo equità*” (art. 1374 cod. civ.).

In applicazione dei principi sopra enunciati e in relazione alle specifiche domande formulate dalla ricorrente, deve concludersi che:

- le commissioni di istruttoria sono descritte nel SECCI in relazione ad attività senz'altro preliminari alla conclusione del contratto e tuttavia risultano fissate in un ammontare, pari a € 1.011,60, difficilmente giustificabile alla luce delle attività che esse intenderebbero remunerare. Per tale ragione, in conformità a consolidato orientamento di questo Arbitro, devono essere qualificate come *recurring* sicché ne spetta al ricorrente la retrocessione, in base al criterio del *pro rata temporis*, nella misura di € 581,67;

- la commissione all'intermediario del credito deve invece essere considerata *up front*, secondo il consolidato orientamento dei Collegi. Risulta infatti intervenuto nel caso di specie, come si evince dal SECCI e dalle sottoscrizioni apposte al contratto, un agente in attività finanziaria appartenente alla rete distributiva dell'intermediario. La resistente ha peraltro allegato la fattura che attesta il pagamento della provvigione in favore dell'agente che ha collocato il finanziamento. In applicazione della sopra menzionata decisione del Collegio di Coordinamento e in base all'autonoma determinazione di questo Collegio, tale voce va retrocessa in base al criterio di proporzionalità agli interessi, nella misura di € 361,73;

- le spese amministrative, descritte come “*forfetarie per rivalsa delle spese di notifica, postali ed amministrative connesse con la notifica del contratto all'Amministrazione terza ceduta*”, hanno pure natura *up front* e quindi, per quanto sopra detto, vanno retrocesse in base al criterio di proporzionalità agli interessi, nella misura di € 28,61.

Deve pertanto concludersi che spettano al ricorrente complessivi € 972,01. Per l'esattezza



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

a tale somma va sottratto il pur irrisorio importo di € 0,07, essendo state le commissioni per attività di incasso rate e post erogazione – pacificamente *recurring* - retrocesse, in sede di conteggio estintivo, in eccesso nella misura appena indicata. Sull'importo dovuto di € 971,94 vanno riconosciuti gli interessi dal giorno del reclamo.

Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di spese di assistenza legale in considerazione della natura seriale del ricorso e per consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 971,94, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO